

.G.
e-

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTIMI
RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E DALLE GESTANTI NUBILI

La competenza su questa materia è stata in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre e dalle gestanti nubili, disposta dal regio Decreto 8 maggio 1927, n° 798 e successive modifiche ed integrazioni è transitata ai Comuni a seguito della L.R. n° 33 del 23/05/1991, con effetto dal 09/06/1991.

Il Comune di Cefalù quindi approva il seguente Regolamento.

AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA

ART. 1

La domanda di assistenza, corredata dai documenti sottoindicati, deve essere presentata entro i 90 giorni dalla data di nascita del bambino illegittimo per cui si chiede l'assistenza, se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di **presentazione della domanda**.

Se l'illegittimo ha superato il 14° anno di età, la domanda non può essere accolta, a meno che non sia dimostrata che detta domanda di assistenza sia già stata presentata ~~alla~~ ~~competente~~ ~~autorità~~ ~~professione~~ ~~o~~ ~~ad~~ ~~altro~~ ~~competente~~ Ente anche se incompetente.

I documenti che devono corredare l'istanza sono:

- a) certificato di nascita del bambino con riconoscimento materno;
- b) certificato di residenza della madre;
- c) certificato di famiglia della madre;
- d) certificato di stato libero o di vedovanza della madre.

SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI

ART. 2

I soggetti che possono usufruire dell'assistenza sono:

GESTANTI NUBILI

Stato civile: Nubili
Separate legalmente
Divorziate



Vedove: la nascita deve avvenire dopo il 300° giorno dalla data di morte o di separazione dal coniuge.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

Ente 0 - 13 anni - Il sussidio decorrerà dal giorno di nascita del minore o dal giorno di presentazione dell'istanza se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo. L'istanza stessa deve essere prodotta entro il 14° anno di vita del minore.

Il nucleo familiare non deve superare i limiti di reddito previsti dal decreto del 30/03/94 emanato dall'Assessorato Regionale Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Il sussidio ha carattere alimentare, pertanto il pagamento dei sussidi arretrati, maturati dopo il provvedimento di ammissione all'assistenza e non percepiti per causa indipendente dall'Amministrazione Comunale, può essere chiesto e concesso solo nel caso in cui risulti - nell'interesse dell'istante - la causa di forza maggiore che ha impedito all'avente diritto la riscossione del sussidio stesso, in tutti i casi non è ammessa retroattività per un massimo compreso nei limiti dell'anno finanziario in corso.

ART. 4

Non è data l'assistenza nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti privati, ricovero a convitto intero a carico di altri Enti, allevamento in casa del padre naturale, etc..) non tengano presso di loro la prole illegittima. Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedono al mantenimento dell'illegittimo.

ART. 5

Le madri che contraggono matrimonio - salvo il diritto appresso indicato ad un premio in denaro - in linea di massima perdono il titolo all'assistenza, salvo a dimostrare che il marito rifiuti gli alimenti alla prole illegittima prenatalmente alle nozze.

ART. 6

L'assistenza di cui alla L. 13/3/33, n° 312 non

esclude da altri tipi di benefici o sussidi salvo diverse
della Giunta Municipale

MISURA DEI SUSSIDI

ART. 7

Il sussidio alimentare è fissato nella misura di f. 7.000 al giorno per il 1° figlio, di f. 6.000 al giorno dal 2° figlio in poi, f. 7.000 se il minore è affidato a terzi, fino al compimento del 18° anno di età.

ART. 8

E' previsto un contributo di pronto intervento, nella misura di f. 200.000, da corrispondere alla donna che riconosce, all'atto della nascita, la propria creatura.

ART. 9

E' previsto un premio di riconoscimento paterno di f. 500.000 se il minore è inferiore a 9 anni, di f. 300.000 se il minore è superiore a 9 anni, e non ha compiuto i 18 anni.

ART. 10

Nei casi particolarmente gravi può essere concesso ai minori assistiti un sussidio straordinario una tantum, che non superi le f. 200.000.

ART. 11

E' previsto un rimborso sino a f. 1.000.000 per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura.

ART. 12

Per gli illegittimi che siano stati affidati, l'Amministrazione deciderà caso per caso l'opportunità o meno di continuare l'erogazione del sussidio precedentemente concesso alla madre.



ART. 13

L'illegittimo assistito non potrà percepire il sussidio se non verrà esibito un certificato trimestrale di allevamento rilasciato dal medico curante.

Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 15 giorno successivo alla sua ripubblicazione ai sensi dell'art. 197 dell'O.R.E.L., sempre che sia intervenuto il riscontro tutorio.

